



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – DI FANO

ORDINANZA N. 12/2012

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di "Disciplina dello sci nautico", così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n.27, in materia di "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", in particolare riguardo l'articolo 59 ter (semplificazione nella navigazione da diporto);
- VISTO il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10.03.1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Naviglio – in materia di "circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva";
- VISTO il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di "uso commerciale delle unità da diporto – utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili";
- VISTO il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07.04.2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di "utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo";
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di "chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo;

- VISTO il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23.01.2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di "richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)";
- VISTO il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10.03.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del *pedagno* o pallone di superficie gonfiabile";
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/2011 emanata in data 25.05.2011 "*Regolamento del Porto di Fano*";
- VISTE la propria Ordinanza n. 36/2006 emanata in data 24.05.2006, con la quale è stata disciplinata l'attività subacquea ai fini turistici/sportivi svolte da privati e/o da Società/Circoli/Associazioni sportive;
- VISTA l'Ordinanza n. 56/2003 emanata in data 26.07.2003 della Capitaneria di Porto di Pesaro, con la quale è stata limitata la velocità dei motoscafi nella fascia di mare prossima alla costa;
- VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 17/2010 emanata in data 26.05.2010,
- VISTA l'Ordinanza n. 08/2012 emanata in data 24.04.2012, del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l'attività di noleggio e locazione nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano;
- ATTESA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- SENTITI i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati nel corso di una riunione tenutasi in data 23.04.2012,

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano" che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Applicazione)

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni contenute nell'annesso Regolamento ovvero nella vigente normativa, in particolare nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in premessa citato.

L'annesso regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti ogni attività turistico ricreativa locale con l'utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto, l'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo turistico, comprese le attività di "*Diving*" e per il conseguimento di brevetti.

La presente ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sé alla condotta di unità da diporto, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, a norma dell'articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che abroga e sostituisce le seguenti ordinanze ed ogni altra ordinanza in contrasto con la presente:

1. Ordinanza n. 36/2006 in data 24.05.2006;
2. gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'Ordinanza n. 07/2010 in data 30.03.2010, in premessa citata.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.fano.guardiacostiera.it ;
- ☐ invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, cooperative di pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Fano, 09.05.2012



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ESPOSITO MONTEFUSCO



"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI FANO"

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

Unità da diporto:	qualsiasi unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti.
Natante da diporto:	le unità da diporto a remi; le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS 8666).
Imbarcazione da diporto:	ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS 8666).
Moto d'acqua:	un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno.
Locazione di unità da diporto:	è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
Noleggio di unità da diporto:	è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
Noleggio di imbarcazioni e navi da diporto in forma "occasionale": (D.lvo 24 gennaio 2012, n. 1)	Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, ovvero, attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, di cui all'articolo 39 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Scuola di vela:	qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana; che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
Scuola di tavole a vela:	qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela "windsurf".

Articolo 2
(Norme Generali sulla navigazione da diporto)

Le manovre di entrata ed uscita dal porto e le modalità di navigazione all'interno dello stesso sono disciplinate dal Regolamento del Porto di Fano approvato con Ordinanza n. 14/2011 del 25.05.2011.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72).

Nella fascia di mare compresa tra i 1000 (mille) metri dalle spiagge è fatto obbligo ai motoscafi in genere di navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi con scafo in dislocamento.

Articolo 3
(Tipi di navigazione)

Le imbarcazioni con marcatura CE in relazione all'abilitazione posseduta possono navigare:

- A senza alcun limite, per la categoria di progettazione "A" di cui all'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- B con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria "B" di cui all'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- C con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione "C" di cui all'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- D per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione "D" di cui all'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.

Le imbarcazioni senza marcatura CE, in relazione all'abilitazione posseduta possono navigare:

- A senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
- B fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare:

- A nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.

I natanti senza marcatura CE possono navigare:

- A entro sei miglia dalla costa;
- B entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero, l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
- C entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole da surf e similari;
- D entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
- E nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter o moto d'acqua e similari.

Articolo 4
(Persone trasportabili sulle unità da diporto)

1. Per le imbarcazioni iscritte nei Registri Imbarcazioni da Diporto tenuti dalle Autorità Marittime, ovvero, dagli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il numero massimo delle persone trasportabili è quello annotato nella licenza di navigazione rilasciata dall'Autorità Marittima, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata all'atto dell'iscrizione.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
 - A per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
 - B per le unità non munite di marcatura CE:
 - se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - se non omologate è determinato come segue:
 - ☐ tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - ☐ quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - ☐ cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - ☐ sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - ☐ sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - ☐ nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente indicato.
4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.

Articolo 5
(Divieti e obblighi)

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento del Porto di Fano, approvato con l'Ordinanza n° 14/2011 in data 25.05.2011 di quest' Ufficio Circondariale Marittimo, in premessa citata, nel porto di Fano è, altresì, vietato effettuare:

- A gara natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- B regate veliche, motonautiche e sci nautico;
- C la navigazione a remi con qualsiasi tipo di unità;
- D la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento delle unità a vela verso la zona di allenamento, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovrà avvenire a mezzo di gommoni in dotazione alla stessa scuola vela, comandati da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

CAPITOLO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 6 (Svolgimento dell'attività)

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per gli allievi e per gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.

L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

- A in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
- B con l'assistenza di unità d'appoggio ad idrogetto e/o con motore con elica schermata. Dette unità dovranno stazionare in prossimità degli allievi, pronte ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza.
- C L'eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, deve avvenire percorrendo i corridoi di lancio appositamente realizzati, ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (Comune di Fano, ovvero, Comune di Mondolfo);
- D Tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto, ovvero, una muta galleggiante.

CAPITOLO III

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)

Articolo 7 (Disposizioni generali)

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa.

Articolo 8 (Divieti)

L'uso delle tavole a vela è vietato:

- 1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
- 2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
- 3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- 4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda.

Articolo 9
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, muta galleggiante indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta;
3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati il cui impiego è limitato esclusivamente alle operazioni di atterraggio e partenza. In assenza del corridoio di lancio, le tavole a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate, seguendo la rotta più breve e adottando, comunque, nell'occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 10
(Disposizioni Generali)

L'esercizio del KITE-SURF nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Fano, è consentito esclusivamente:

- A in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa;
- B nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

Articolo 11
(Divieti)

L'uso del KITE-SURF è vietato:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda.

Articolo 12
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di età (Ancona non ha messo alcun requisito per l'età). Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi

- responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausiliario al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante);
 3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
 4. nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100.
 - delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore rosso/arancione distanziate di metri 20 l'una dall'altra;
 - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegati tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione dell'imboccatura a mare dei corridoi di rientro in spiaggia dovranno essere apposte bandierine bianche sugli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 metri, che devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri;
 - all'interno del corridoio di lancio è tassativamente vietata la balneazione e l'impiego dello stesso è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie. In prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionata apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI (KITESURF), VIETATA LA BALNEAZIONE".
 - munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF;
 - munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16, ovvero di altro mezzo/strumento a tal fine ritenuto equivalentemente idoneo;
 5. la partenza ed il rientro del KITE-SURF devono avvenire alla minima velocità possibile con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino alla distanza di 100 metri dalla battigia, seguendo una rotta il più possibile perpendicolare alla costa. Nei 100 metri è consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 13 (Tipologia ed utilizzo dei KITE – SURF)

Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolato alla persona.

KITE - SURF di tipo a 2 cavi : sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;

KITE - SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

L'utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza prestabilita) e, all'altra estremità al KITE in modo da permettere a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.

CAPITOLO V

TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 14 (Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua, ad esempio "Banana Boat" ovvero di piccoli natanti è consentito in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) e 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.

Articolo 15 (Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda.

Articolo 16 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l'unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
3. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante;
7. la distanza di sicurezza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
9. l'unità trainante dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose; la stessa unità, inoltre, non può trainare più di un galleggiante e non può svolgere contemporaneamente altre attività;
10. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza – come sopra specificata – e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
11. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
12. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 17
(Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l'attività di traino di giochi d'acqua, quali ad esempio il "Banana Boat" per finalità ricreative e turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

CAPITOLO VI

SCI NAUTICO

Articolo 18
(Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati.

Tale attività è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza superiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 19
(Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda.

Articolo 20
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi sportivi, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori dell'unità muniti di motore entro bordo e/o fuoribordo devono essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. lo sciatore nautico deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante;
5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;

6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
7. la distanza di sicurezza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti non deve essere superiore a quella del cavo di traino;
9. l'unità trainante dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
10. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
11. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire nelle acque libere da bagnanti, unità o altri ostacoli, ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) (liberi da bagnanti) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
12. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
13. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
14. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 21 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l'esercizio dello "sci nautico" per finalità ricreative e turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera -;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

CAPITOLO VII

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 22 (Disposizioni generali)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza superiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa ed in ogni caso entro il limite massimo di 1 (uno) miglio dalla stessa.

Articolo 23 (Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda.

Articolo 24 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
4. detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
5. il paracadutista ascensionale, dovrà indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ovvero una muta galleggiante;
6. durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
7. l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
8. durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
9. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
10. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
11. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);
12. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
13. l'unità trainante dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose
14. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
15. il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
16. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 25
(Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l'esercizio del "paracadutismo ascensionale" per finalità ricreative e turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

CAPITOLO VIII

**NAVIGAZIONE DEI JET SKI (ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA) E MEZZI SIMILARI
(WAVE JET E SEA SCOOTER))**

Articolo 26
(Disposizioni generali)

La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla linea di battigia e/o dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla stessa. E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.

Articolo 27
(Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietata:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
3. ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di miticoltura e/o reti da posta.

Articolo 28
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005; in premessa citato;
2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica;

4. dette unità devono essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* ;
5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né gli specchi acquee interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
7. il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che ne assicuri il controllo;
8. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti per l'ecosistema marino;
9. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;
10. non è consentito il traino sulla battigia e sulle spiagge dei natanti di cui trattasi con carrelli spinti da mezzi meccanici se non su aree a ciò destinate e appositamente attrezzate, con attraversamento perpendicolare alla battigia, adeguatamente segnalato per renderlo ben visibile ai bagnanti ed a tutti i fruitori della spiaggia.
11. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.

CAPITOLO IX

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE LOCALI

Articolo 29

(Disposizioni generali)

Alle unità da diporto utilizzate per l'attività di locazione e noleggio si applicano, per quanto non previsto nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della Nautica da Diporto".

Articolo 30

(Condizioni per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità turistico ricreative)

1. Per svolgere l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e ricreative non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. I soggetti interessati a svolgere l'attività devono adempiere a quanto previsto dal successivo articolo 32;
2. l'esercente l'attività deve essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e deve munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti;
3. l'attività deve essere effettuata con mare e tempo assicurati, dalle ore 09,30 fino alle ore 19,30, ora di rientro nell'approdo di partenza, fatte salve espressioni deroghe concesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Fano;
4. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e di sospendere l'attività;

5. i natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici). L'esercente ha la facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
6. i natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista;
7. gli scooter acquatici e moto d'acqua e mezzi simili, non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 18 (diciotto), per le quali è sempre obbligatorio il possesso della patente nautica;
8. il locatore di natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e simili, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti deve avvalersi di persona che possieda tali requisiti, e che stazioni, durante la propria attività, presso la zona assegnata per svolgere la medesima;
9. gli scooter acquatici o moto d'acqua e mezzi simili, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;
10. il locatore deve:
 - consegnare l'unità in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
 - informare il conduttore dell'unità sulle vigenti norme contenute nel presente regolamento, nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente e dei limiti di navigazione vigenti per il tipo di unità utilizzata, nonché sull'obbligo di rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine e sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e, tutto ciò, deve risultare agli atti del locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario;
 - munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività.Inoltre, deve tenere un registro in cui andranno annotati:
 - il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;
11. gli scafi locati e/o noleggiati devono riportare, in punto ben visibile, mediante lettere adesive, gli elementi identificativi della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e il numero massimo di persone trasportabili;
12. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di emergenza, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza.

Da tale obbligo sono esentati:

 - i mezzi locati non dotati di motore, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e simili;
 - il locatore/noleggiante qualora sia anche concessionario di stabilimento balneare comprensivo di postazione di locazione e/o noleggio e sia munito dell'imbarcazione di emergenza equipaggiata con le dotazioni di cui sopra;
13. le unità impiegate in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, di cui all'articolo 88 e conforme al modello di cui all'allegato XI dello stesso decreto;
14. le unità impiegate in attività di noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza ed in base al tipo di navigazione effettuata, rispondere a quanto stabilito dagli allegati IX o X al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
15. le unità impiegate in attività di locazione devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
16. per la conduzione delle unità impiegate in attività di noleggio, è obbligatorio il possesso di idonea patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conseguita da almeno tre anni, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;
17. gli esercenti l'attività devono munirsi di polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i

danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;

18. il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando dell'unità, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, locate e/o noleggiate, è regolata dall'articolo 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso Codice. Inoltre il conduttore dell'unità da diporto è responsabile in solido con la ditta/società che ha locato l'unità, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del Codice Civile;
19. le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n.577;
20. per la partenza e l'arrivo delle unità locate/noleggiate dalle spiagge, devono essere installati idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (Comune di Fano, ovvero, Comune di Mondolfo);
21. salvo per i natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articoli 42 e 47 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 "Codice della Nautica da Diporto".

Articolo 31

(Condotta dei natanti da diporto)

Per condurre i natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

1. anni 14 (quattordici) per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, nonché, per le unità da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;
2. anni 16 (sedici) per i natanti a motore per i quali non sia prevista la patente nautica;
3. anni 18 (diciotto) per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica, compresi gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.

Articolo 32

(Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad effettuare l'attività di locazione e/o noleggio con unità da diporto per finalità ricreative e turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 1 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività di locazione e/o noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
9. per l'attività di noleggio, copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;
10. per l'attività di noleggio, copia del certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Sono esclusi da tali adempimenti amministrativi i concessionari di stabilimenti balneari che nell'ambito della propria concessione locano i natanti da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari.

CAPITOLO X

ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 33 (Disposizioni generali)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo - turistico svolte da privati, nonché le attività subacquee per il conseguimento di brevetti svolte da Circoli Sportivi, Società di persone e/o capitali, Associazioni e Imprese riconosciute nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo - ricreativo (Diving) effettuate con unità da diporto a fine di lucro.

Articolo 34 (Attività subacquee svolte da privati)

L'esercizio di attività subacquee svolte da privati a scopo sportivo - turistico non è soggetto al rilascio di alcuno specifico provvedimento da parte dell'Autorità Marittima, fermo restando l'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri;
Qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
2. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione con una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri. Qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72) e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte con portata di almeno un miglio ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
3. in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
4. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d'appoggio;
5. a bordo dell'unità di appoggio deve essere sempre presente:
 - una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
 - una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
6. le unità da diporto, da traffico o da pesca, nonché tavole a vela (windsurf) e con aquilone (kitesurf) in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 35
(Attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti)

Le attività subacquee organizzate ai fini sportivi – turistici per il conseguimento di brevetti è consentita a Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero, nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle condizioni/prescrizioni di seguito indicate, nonché degli articoli 2 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 e 90 e 91 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146:

1. per le immersioni subacquee effettuate per l'esercizio di attività organizzate e per il conseguimento di brevetti, devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute; -
2. l'organizzatore dell'attività deve inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Fano, con almeno 12 ore di anticipo prima dell'evento, anche a mezzo fax (0721/803681), una nota informativa, come da fac-simile allegato 7, riportante:
 - data e ora prevista dell'immersione;
 - luogo;
 - numero di partecipanti;
 - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - unità utilizzata;
 - modalità operative;
3. le unità di appoggio devono essere dotate di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza così come previsto dal precedente articolo 34 – punto 5 – ;
4. i subacquei in immersioni hanno l'obbligo di segnalare la propria posizione, così come previsto dal precedente articolo 34 – punti 1, 2, 3. – ;
5. a bordo deve essere presente una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, etc);
6. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
7. l'esercente deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche a tutte le persone trasportate compresi istruttori ed equipaggio.

Articolo 36
(Norme per l'accompagnatore/istruttore)

1. L'accompagnatore/istruttore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una Federazione/Associazione, nazionale od internazionale, riconosciuta e deve operare entro i limiti imposti dal brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività effettuata;
2. ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello previsto dalle norme e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto; in caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore;
3. durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto in rianimazione cardiopolmonare ovvero un medico esperto in medicina iperbarica;
4. le immersioni subacquee guidate e le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni di cui al presente regolamento e nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente e, comunque, devono avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 37
(Adempimenti amministrativi)

1. Per svolgere le attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima.
2. I soggetti interessati ad effettuare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

- a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
- d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
- e. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
- g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
- h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso istruttori ed equipaggio;

Articolo 38

(Norme per lo svolgimento del *Diving* con natanti da diporto e/o con unità adibite ad uso conto proprio)

1. L'esercente l'attività di "*Diving*" deve mantenere il mezzo nautico utilizzato in perfetta efficienza, coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche a tutte le persone trasportate, compresi istruttori ed equipaggio;
2. il numero massimo delle persone è quello risultante dalla licenza di navigazione del mezzo nautico, ovvero, dal certificato di omologazione e/o altro (al riguardo si rimanda al precedente articolo 4);
3. il servizio fornito dall'unità deve consistere solo nel trasporto e supporto tecnico ai subacquei, escludendo ulteriori servizi, quali il ristoro e/o diversi utilizzi quali crociere e/o trasporto passeggeri;
4. non è ammessa l'esenzione dell'accisa per il carburante utilizzato;
5. l'attività può essere effettuata solo in presenza di condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
6. per la condotta delle unità che effettuano "*Diving*" si applicano le norme previste dal Titolo II del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
7. deve essere presente a bordo del mezzo una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
8. sugli scafi dei mezzi impiegati devono essere riportati, in punto ben visibile, mediante lettere adesive, gli elementi identificativi della ditta o ragione sociale dell'esercente e il numero massimo di persone trasportabili;
9. l'esercente l'attività deve tenere un registro in cui andranno annotati:
 - il numero e le generalità delle persone imbarcate;
 - data ed orario d'inizio e di termine dell'attività.
10. per la partenza e l'arrivo dalle spiagge delle unità adibite al "*Diving*", devono essere installati idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti (Comune di Fano, ovvero, Comune di Mondolfo);
11. l'esercente l'attività di "*Diving*" deve inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Fano con almeno 12 ore di anticipo prima dell'evento, anche a mezzo fax (0721/803681), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa, come da fac-simile allegato 7, riportante:
 - data e ora prevista dell'immersione;
 - luogo;
 - numero di partecipanti;
 - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - unità utilizzata;
 - modalità operative;
12. le unità di appoggio devono essere dotate di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza così come previsto dal precedente articolo 34 – punto 5 – ;
13. i subacquei in immersioni hanno l'obbligo di segnalare la propria posizione, così come previsto dal precedente articolo 34 – punti 1, 2, 3. – ;

14. a bordo deve essere presente una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, etc);
15. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 39
(Adempimenti amministrativi)

1. Per svolgere l'attività di "Diving", non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima;
2. gli esercenti l'attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento della stessa attività e munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti;
3. I soggetti interessati ad effettuare l'attività di "Diving" nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, devono presentare la documentazione di seguito indicata:
 - a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera -;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
 - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
 - d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima, come da fac-simile in allegato 4;
 - e. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività di "Diving", con indicazione delle loro caratteristiche principali;
 - f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
 - g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
 - h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso istruttori ed equipaggio;
 - i. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del conducente delle unità utilizzate.

Articolo 40
(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta attività è consentita in apnea senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione, fermo restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale e specchi acquei adiacenti e i divieti dell'attività di pesca stabiliti per determinate zone e/o specie di organismi marini, è sempre vietata durante la stagione balneare, nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla battigia;
2. è sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con fucili/pistole subacquee carichi ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché, tenere gli stessi strumenti in posizione di armamento.

Articolo 41
(Divieti)

L'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo - ricreativo è vietato:

1. all'interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
2. in luoghi dove sfocino fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
3. ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e militari alla fonda

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA - PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
- C.F. _____ rappresentante
della Società / ditta individuale _____ con sede a _____
iscritta al n° _____ del Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di locazione /
noleggio unità da diporto ⁽¹⁾
(1) barrare le voci non di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito
indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività di locazione/noleggio ⁽¹⁾ con le modalità
previste dall'Ordinanza n° _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Fano.

(1) barrare le voci non di interesse

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max
di persone trasportabili _____ cert. assicurazione _____;

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max
di persone trasportabili _____ cert. assicurazione _____;

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max
di persone trasportabili _____ cert. assicurazione _____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati in attività di noleggio, verranno condotti dal
sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in possesso
della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____;

2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____
in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- ☐ di essere nato/a a _____ il _____;
- ☐ di essere residente a _____;
- ☐ Via/Piazza _____;
- ☐ di essere cittadino italiano;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di appartenere all'ordine professionale dei/delle _____;
- ☐ di essere iscritto nell'albo, registro o elenco delle imprese _____;
- ☐ tenuto da _____;
- ☐ di essere titolare/legale rappresentante della ditta _____;
con sede legale _____;
- ☐ di essere iscritto al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- ☐ di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____;
- ☐ di essere titolare di partita IVA _____;
- ☐ che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone sottoelencate rivestano le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

- ☐ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ☐ di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lugo e data _____

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____
residente in _____ (luogo) _____ (prov.) Via _____ n. _____
_____ (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Lugo e data _____

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
(Da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____ - C.F. _____ rappresentante della
Società / ditta individuale _____ con sede a
_____ in via _____ - Partita IVA
_____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di _____, con riferimento alla segnalazione
certificata di inizio attività di locazione / noleggio unità da diporto / attività subacquea svolta per
il conseguimento di brevetti / attività subacquea per Diving / attività di traino giochi d'acqua / sci
nautico / paracadutismo ascensionale ⁽¹⁾,

(1) barrare le voci non di interesse

COMUNICA

che l'unità oggetto dell'attività è provvisto di polizza assicurativa n° _____
rilasciata in data _____ dalla Compagnia Assicurativa

DICHIARA

altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente, espressamente manlevata da
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali
danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero
verificarsi nel corso della predetta attività .

_____ il _____

IL DICHIARANTE

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA - PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI TRAINO GIOCHI D'ACQUA / SCI NAUTICO / PARACADUTISMO
ASCENSIONALE**

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ e residente a _____ in via
_____ - C.F. _____ rappresentante
della Società / ditta individuale _____ con sede a
_____ iscritta al n° _____ del Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di traino giochi
d'acqua / sci nautico / paracadutismo ascensionale ⁽¹⁾
(1) barrare le voci non di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito
indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività traino giochi d'acqua /sci nautico /
paracadutismo ascensionale ⁽¹⁾, con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ in data
_____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

(1) barrare le voci non di interesse

1. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;
2. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;
3. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente
(o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ in possesso
della seguente abilitazione al comando per unità da diporto
_____;
2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al comando
per unità da diporto
_____;

Le unità suindicate verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA - PER L'ESERCIZIO DI
ATTIVITA' SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI / ATTIVITA' DI DIVING

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
- C.F. _____ rappresentante
del Circolo Sportivo/Società/Associazione/Impresa _____ con
sede a _____ iscritta al n° _____ del Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ - _____ esercente l'attività subacquea
svolta per il conseguimento di brevetti/attività subacquea per Diving ⁽¹⁾
(1) barrare le voci non di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito
indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività subacquee svolte per il conseguimento di
brevetti/attività di Diving ⁽¹⁾ con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ in data
_____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

(1) barrare le voci non di interesse

1. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;
2. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;
3. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
_____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
_____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente
del Circolo Sportivo/Società/Associazione/Impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____
il _____
e residente a _____ in via _____
in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto
_____ (qualora prevista)
2. Cognome e nome _____ nato a _____
il _____
e residente a _____ in via _____
in possesso della seguente abilitazione al comando
per unità da diporto _____ (qualora prevista);

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località
_____ nel tratto di costa compreso tra _____

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI / ATTIVITA' DI DIVING

CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

--

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

--

LUOGO

--

NUMERO DI PARTECIPANTI

--

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

--

MODALITA' OPERATIVE

--

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

(la tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento)

NUMERO BLU' EMERGENZA IN MARE (H.24)	1530 CHIAMATA GRATUITA
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA – (H.24)	071502101
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. (UNITA' GUARDIA COSTIERA) PESARO (H.24)	0721177831
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO FANO (ENTRO LE ORE 24,00)	0721801329
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H.24)	115 (CHIAMATA GRATUITA)
PESARO SOCCORSO (H.24)	118 (CHIAMATA GRATUITA)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PESARO	0721362248
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE FANO	0721882244 / 0721882205
CAMERA IPERBARICA MARIDIPART ANCONA	0712075340 (UFFICIO OPERATIVO)
IPERBARICA ADRIATICA FANO Lunedì / Venerdì: 08 ³⁰ – 12 ³⁰ / 14 ³⁰ – 18 ³⁰ Sabato: 08 ³⁰ – 12 ³⁰	0721827558

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA DENOMINAZIONE ANCONA RADIO	CANALE 16 (H.24)
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA –)	CANALE 16 (H.24)
CAPITANERIA DI PORTO PESARO DENOMINAZIONE COMPAMARE PESARO	CANALE 16 (H.24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO DENOMINAZIONE CIRCOMARE FANO	CANALE 16 dalle ore 08,00 alle ore 24,00

